

COMUNE DI MONTE RINALDO
(PROVINCIA DI FERMO)



**REGOLAMENTO PER DETERMINAZIONE DEI
CRITERI E DELLA MODALITA' DI
CONCESSIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ETC... (ART. 12 L. 241/1990)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 21.02.2020**

ARTICOLO 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni dello Statuto Comunale, determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed a Enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge del 7.8.1990, n° 241.
2. Lo stesso regolamento garantisce la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali e degli interessi generali ai quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ARTICOLO 2 - Finalità

1. L'amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - d) cultura e spettacolo;
 - e) sviluppo economico e turismo;
 - f) tutela dei valori ambientali;
 - g) tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;
 - h) Sostegno alle spese sostenute da enti, associazioni e imprese private per la gestione di strutture sportive, ricreative o assistenziali di valenza pubblica.

ARTICOLO 3 – Sovvenzioni.

1. Il Comune può assegnare sovvenzioni a quelle iniziate che, rientranti nella specifica competenza comunale, sono realizzate da altri enti, associazioni e imprese private la cui attività è condizionata dalla amministrazione comunale nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, o con apposta convenzione.
2. Il programma di attività sovvenzionato ed il piano dei costi e dei ricavi sono esaminati dal responsabile della unità organizzativa competente che predispose la proposta di deliberazione ed attesta la rispondenza della iniziativa ai criteri di cui all'art. 2.
3. La sovvenzione comunale ha carattere esclusivo e non può sommarsi alle contribuzioni di altri enti pubblici o di privati.

ARTICOLO 4 – Contributi

1. Il Comune contribuisce alla riuscita delle iniziative organizzate dagli enti e dalle libere forme associative o da privati in materia di competenza della amministrazione comunale. Il Comune può altresì sostenere i programmi di attività degli enti e delle organizzazioni suddette.
2. La domanda di contributo è istruita dal Responsabile dell'Area competente che, con la facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento, attesta la rispondenza della iniziativa ai criteri di cui all'art. 2.
3. Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nonché della presentazione della documentazione prevista al successivo articolo 10. Qualora l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto, la Giunta delibera la revoca del contributo, qualora ne ravvisa l'opportunità.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ad iniziativa effettuata purché la domanda di contributo, le indicazioni e la documentazione di cui ai commi precedenti, siano state presentate in tempo utile.

ARTICOLO 5 – Concessione patrocinio

1. Il patrocinio del Comune di Monte Rinaldo a manifestazioni, iniziative e progetti organizzati da enti pubblici o soggetti privati è concesso formalmente dall'Amministrazione mediante deliberazione della Giunta comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata.
3. Per ottenere la concessione del patrocinio il soggetto interessato deve presentare richiesta formale indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere illustrata dettagliatamente l'iniziativa o progetto che si intende realizzare, i luoghi e i tempi di effettuazione, gli obiettivi che si propone e l'azione di promozione predisposta per la sua pubblicizzazione.
4. L'istanza deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Monte Rinaldo, di norma, trenta giorni prima della data di realizzazione della manifestazione.
5. Per ottenere la concessione del patrocinio l'iniziativa, manifestazione o progetto deve rispondere ai seguenti requisiti.
 - a) Integrare e arricchire il panorama delle iniziative programmate a livello cittadino nei seguenti settori della società civile:
 - attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - musica, spettacolo, arti visive, fotografia, cinema, letteratura;
 - attività ricreative e del tempo libero, dibattiti su temi socio-culturali di attualità, iniziative di carattere interculturale;
 - attività educative, formative;
 - attività turistiche;
 - sviluppo economico;
 - tutela dei valori ambientali;
 - tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia, dei diritti dei cittadini.
 - attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di disagio di emarginazione;
 - attività sportive;
 - b) essere in grado di coinvolgere la cittadinanza, con particolare attenzione all'utenza giovanile;
 - c) promuovere il dialogo interculturale;
 - d) promuovere una migliore utilizzazione del tempo libero;
 - e) usufruire di una azione di promozione e di comunicazione (manifesti, inviti, ecc.), sulla quale andrà apposto il logo del Comune di Monte Rinaldo, che sia qualificata per una idonea presentazione pubblica dell'iniziativa patrocinata e per il conseguimento degli obiettivi che la stessa si propone.
6. La concessione del patrocinio sarà comunicata formalmente e dovrà essere resa nota con l'apposizione del logo del Comune di Monte Rinaldo su tutto il materiale promozionale.
7. La concessione del patrocinio non comporta benefici economici finanziari od agevolazioni a favore dei soggetti organizzatori delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
8. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
9. Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco.

ARTICOLO 6 – Fuori programma

1. La concessione del patrocinio denominato “fuori programma” consiste nella stampa a carico dell'amministrazione comunale di manifesti e inviti, nella spedizione di inviti, e nelle concessioni di sale ed altre strutture comunali.
2. Il patrocinio è concesso con atto del Sindaco alle libere forme associative per iniziative culturali da svolgersi nella città, avendo comunicato criterio l'ordine di presentazione delle domande.

3. Il patrocinio non è concesso per iniziative aventi scopi di lucro.
4. La annuale deliberazione di impegno di spesa definisce la quantità e le caratteristiche dei servizi concedibili a ciascuna iniziativa ed il numero delle iniziative ammissibili.

ARTICOLO 7 - Uso delle sale e delle altre strutture comunali.

1. L'uso delle sale di proprietà comunale, è concesso per iniziative che rientrino nei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dal responsabile della competente unità organizzativa compatibilmente con le esigenze del servizio ed a quanto previsto dal regolamento comunale "Regolamento comunale per utilizzo delle sale di proprietà comunale" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2019

ARTICOLO 8 – Soggetti ammessi

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- a) enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione o che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
- b) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione o che perseguono le finalità di cui all'art. 2. L'associazione, ai fini del conseguimento dei benefici, deve risultare costituita da almeno sei mesi antecedenti la data della richiesta dell'intervento.

2. In certi casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici nonché di associazioni e comitati operanti senza scopo di lucro e con fini umanitari per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto.

3. Sono comunque esclusi da qualsiasi contributo tutti i soggetti che esercitano attività imprenditoriali.

4. I soggetti di cui al comma 1 collaborano con il responsabile dell'Area competente per l'eventuale verifica dei dati comunicati.

ARTICOLO 9- Fissazione dei termini per le richieste

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono fissati i piani di intervento, sono perentori.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di corredarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto delle variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

ARTICOLO 10 – Istanze

1. Le istanze per la concessione di sovvenzioni e contributi indirizzate al Sindaco debbono essere debitamente sottoscritte dal richiedente, contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze presentate dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n° 659.

3. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va disposta entro i 60 giorni successivi:

- a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione:

- b) rendiconto della gestione dell'iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell'attività;
 - c) indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell'attività.
 - e) copia del codice fiscale e/o partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;
 - f) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - g) idoneo materiale d'informazione.
 - h) dichiarazione attestante se l'IVA e le altre imposte dirette sono rendicontabili e ammissibili a contributo, ovvero se sono detraibili da parte del soggetto che le ha effettivamente sostenute sulla base delle norme vigenti nonché se l'attività per la quale si richiede il contributo sia o meno a carattere commerciale;
4. I documenti di cui alle lettere a) b) c) d) f) h), devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'organismo o soggetto richiedente.

ARTICOLO 11- Istruttoria delle istanze

1. Le istanze vanno istruite dal Responsabile del Servizio competente, secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento di cui alla Legge 241/90.
2. Le istanze debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale, riepilogate in un unico prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse, impegna la somma in favore dei soggetti beneficiari e decide, altresì, in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale in favore di soggetti ed iniziative che secondo l'istruttoria sono risultati privi di requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, e prima di decidere l'esclusione, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
5. In ogni caso l'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
6. Il contributo non potrà superare il 50% della spesa preventiva. Tale percentuale potrà essere elevata al 70% per iniziative promosse nell'ambito di specifici programmi di settore approvati dal Consiglio Comunale. Il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dai documenti giustificativi della spesa. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo non potrà mai essere comunque superiore al 50 % dell'importo delle spese, al netto dei ricavi, risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.
7. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

ARTICOLO 12 - Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
 - a) non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
 - b) non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione;
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Giunta con proprio atto.

ARTICOLO 13- Assistenza e sicurezza sociale

1. Gli interventi di assistenza sociale, assicurati dal Comune nei limiti delle risorse a ciò destinate dal Bilancio annuale di Previsione, sono principalmente finalizzati:
 - a) alla promozione e tutela dei minori;
 - b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela dei cittadini inabili e dei diversamente abili;
 - d) alla promozione dell'insediamento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
 - e) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) Con le strutture e gli organismi già operanti sul territorio e l'attivazione di altri servizi comunali necessari;
 - b) Al sostegno, alla valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo e operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) Al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato laico e religioso che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
3. La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

ARTICOLO 14 -Attività culturali ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) A favore di soggetti che svolgono attività di promozione ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali e di pregio artistico;
 - c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità,
 - d) a favore dei soggetti non professionisti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali tra i cittadini del Comune e quelli di altre comunità regionali, nazionali o internazionali;
 - e) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione
2. La concessione dei contributi ai soggetti richiedenti viene effettuata tenuto conto sia dell'effettiva rilevanza educativa e culturale dell'attività che questi hanno già svolto o anche programmato, sia dei benefici diretti che la loro attività apporta alla comunità locale
3. La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

ARTICOLO 15 - Attività sportive e ricreative

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed immagine della comunità,

agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con l'esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - Sviluppo economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si svolgano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare il flusso turistico verso il territorio comunale;

d) A contributi per la realizzazione di opere ed interventi volti a favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di strutture ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle associazioni e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, persona fisica, ancorché la sua attività risulti di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ARTICOLO 17- Tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno come scopo la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei rischi e dei pericoli ambientali, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

ARTICOLO 18- Interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere concesso se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi e strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 19 – Sussidi.

1. I sussidi di carattere sociale e assistenziale sono erogati dalla Giunta di volta in volta sulla base della relazione dell'ufficio ed in base ad effettivi criteri di bisogno urgente per superare una situazione contingente.

ARTICOLO 20- Integrazioni di rette di ammissione.

1. Le integrazioni delle rette di ammissione sono concesse con atto di Giunta sulla base della istruttoria svolta dal responsabile della competente unità organizzativa secondo i seguenti criteri:
 - effettiva necessità del tipo di ammissione richiesto in rapporto alle condizioni fisiche e socio familiari dell'assistito;
 - attestazione Isee dell'assistito;
 - reddito delle persone tenute al mantenimento dell'assistito.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano compatibilmente con quanto previsto dal "Regolamento Comunale di applicazione dell'indicatore ISEE alle prestazioni sociali agevolate" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26.10.2018

ARTICOLO 21 – Aree per l'edilizia agevolata e convenzionata

1. Le aree per l'edilizia convenzionata ed agevolata sono assegnate con i criteri e le modalità di cui alla legge n. 167 del 18 aprile 1962 e successive modificazioni.

ARTICOLO 22- Esclusione di responsabilità dell'Ente per le manifestate sovvenzionate

1. Il Comune di Monte Rinaldo resta comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune di Monte Rinaldo non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, qualora constatati il verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

ARTICOLO 23 -Pubblicizzazione

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune contributi – sovvenzioni, ausili finanziari o vantaggi economici per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.
2. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate, ogni anno, entro il 30 aprile, il Comune pubblica all'Albo Pretorio l'elenco dei soggetti risultanti destinatari dei benefici nell'anno precedente.

ARTICOLO 24- Norme di carattere generale

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituiscono condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.